

# Regolamento Generale del Sistema di Qualificazione dei Fornitori di beni, Prestatori di servizi ed Esecutori di Lavori di Italferr S.p.A.

Tipologia documento:  
*Regolamento*

Sub-Holding\_SO\_P: n°  
9 v. 0.1

Ambito di applicazione:  
Italferr e società  
controllate

Processo:  
Sistema di  
Qualificazione dei  
Fornitori di beni,  
Prestatori di servizi ed  
Esecutori di Lavori

Data: 01/12/2023

### DISCLAIMER

*I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane e dall'Anti Bribery&Corruption management system, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.*

*Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio del presente documento al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.*

*Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione del presente documento è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.*

#### PRESIDI DI CONTROLLO

- D.lgs. 231/2001
- ABC

Italferr e le società controllate garantiscono la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicurano la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo.

## INDICE

INDICE.....	3
Definizioni.....	4
Articolo 1 - Ambito, finalità e utilizzo.....	7
Articolo 2 - Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione .....	9
Articolo 3 - Domanda di Iscrizione e Istanza di Qualificazione .....	10
Articolo 4 - Classi d'interpello .....	11
Articolo 5 - Requisiti per la qualificazione.....	12
Articolo 6 - Esiti dell'Istanza di Qualificazione e Commissione di qualificazione .....	13
Articolo 7 - Validità della Qualificazione, Riduzione della C.I., Innalzamento della C.I., Sospensione e Revoca della Qualificazione .....	14
Articolo 8 - Segnalazione delle variazioni, richiesta di modifica e Monitoraggio della Qualificazione.....	16
Articolo 9 - Rinnovo, Estensione della Qualificazione.....	18
Articolo 10 - Trasferimento della qualificazione.....	18
Articolo 11 - Contributo di qualificazione.....	19
Articolo 12 - Condizioni di utilizzo del Sistema Informatico e regole di condotta .....	19
Articolo 13 - Pubblicità.....	20
Articolo 14 - Cancellazione volontaria .....	21
Articolo 15 - Garanzie e manleva.....	21
Articolo 16 - Trattamento dei dati personali .....	21
Articolo 17 - Foro Competente.....	22
Articolo 18 - Responsabilità.....	22
Articolo 19 - Normativa applicabile.....	22

## Definizioni

Ai fini del presente Regolamento e dei relativi allegati presenti sulla Home Page del Portale Acquisti si applicano le definizioni che seguono.

- **“Account”**: l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono all'Operatore Economico l'accesso al Sistema;
- **“Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dell'Operatore Economico”**: la casella di Posta Elettronica Certificata indicata dall'Utente, al momento della presentazione dell'Istanza di Qualificazione, presso la quale il soggetto elegge domicilio per la ricezione di comunicazioni, richieste ed inviti e in generale, per l'attività svolta sul Portale Acquisti;
- **“Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) del Portale Acquisti della Società”**: la casella di Posta Elettronica Certificata attraverso la quale vengono gestite tutte le comunicazioni relative all'attività svolta sul suddetto Portale Acquisti. La Posta Elettronica Certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, è un sistema di posta elettronica mediante la quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
- **“Categorie di forniture/servizi/lavori”**: le tipologie di forniture/servizi/lavori ricomprese nei diversi “Sottosistema” che compongono il Sistema di Qualificazione;
- **“Classe d'interpello” (C.I.)**: La classe di interpello (C.I.) definisce la soglia massima di fatturato annuale/valore annuale presunto dei contratti che l'Operatore Economico potrà aggiudicarsi con le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'arco di un anno. In caso di raggiungimento di detta soglia, l'Operatore Economico non potrà aggiudicarsi ulteriori appalti. La classe di interpello assegnata viene saturata al verificarsi di almeno uno dei seguenti due casi:
  - raggiungimento di un fatturato specifico annuo con tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato pari alla classe di interpello
  - raggiungimento di un importo cumulato annuale presunto dei contratti in corso sottoscritti per la specifica categoria merceologica con tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato pari alla classe di interpello.

- **“Comitato di Qualificazione interfunzionale/intersocietario”**: per il seguito **“Comitato”**, è l’organismo collegiale coordinato dalla holding del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che rilascia il nulla osta a procedere per l’adozione dei relativi provvedimenti approvati dalla Commissione di qualificazione di Italferr S.p.A.
- **“Commissione di qualificazione”**: per il seguito **“Commissione”**, è l’organo interno che approva i provvedimenti di qualifica / revoca/ estensione /sospensione delle qualifiche e di riduzione/innalzamento della classe di interpello.
- **“Domanda di Iscrizione”**: documento elettronico contenente la dichiarazione resa dall’Operatore Economico attestante l’inserimento e/o l’aggiornamento delle informazioni e della documentazione inerenti l’istanza di qualificazione presentata sul Portale Acquisti;
- **“Estensione”**: l’ampliamento della qualificazione ad altra/e categoria/e rispetto a quella/e alla/e quale/i l’Operatore economico risultava già qualificato;
- **“Firma Digitale”**: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata;
- **“Gestore del Sistema Informatico”**: il soggetto del quale si avvale la Società quale supporto per la gestione e conduzione del Sistema Informatico;
- **“Impresa ausiliaria”**: l’impresa dei cui requisiti – ai fini dell’iscrizione al Sistema – l’utente istante (impresa ausiliata) intende avvalersi;
- **“Impresa ausiliata”**: l’utente istante che intende avvalersi di un’altra impresa (impresa ausiliaria) per comprovare il possesso di uno o più requisiti di qualifica;
- **“Istanza di Qualificazione”**: l’insieme costituito dalla Domanda di Iscrizione, dai documenti e dalle dichiarazioni, attraverso i quali i soggetti interessati richiedono la qualificazione al Sistema in una o più Categorie di forniture/servizi/lavori;
- **“La Società”**: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane denominata Italferr S.p.A.;
- **“Monitoraggio annuale”**: verifica periodica del mantenimento del possesso dei requisiti di qualifica degli Operatori Economici, durante il periodo di qualificazione;

- **“Operatore economico Qualificato”**: Operatore economico che, a seguito della presentazione dell’istanza, ha ottenuto la qualificazione e conseguentemente la possibilità di essere invitato e partecipare alle procedure competitive indette dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, qualora queste ultime ritengano di avvalersi dell’Elenco Fornitori Qualificati;
- **“Portale Acquisti”/“Sistema Informatico”**: l’ambiente telematico virtuale, fornito e gestito da un soggetto terzo, per mezzo del quale vengono effettuate e gestite sia le iscrizioni al Sistema di Qualificazione sia le gare on line, accessibile dal Sito [“https://www.acquisitionline.italferr.it”](https://www.acquisitionline.italferr.it);
- **“Qualificazione”**: l’esito del procedimento che corrisponde all’iscrizione al Sistema di Qualificazione e consente la partecipazione degli Operatori Economici alle procedure di affidamento;
- **“Registrazioni del Sistema Informatico”**: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione del Sistema di Qualificazione;
- **“Regolamento”**: il presente documento che disciplina l’iscrizione e la permanenza dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori nel Sistema di Qualificazione;
- **“Responsabile della qualificazione”**: soggetto che cura l’istruttoria di ciascuna istanza di qualificazione, dal ricevimento della stessa fino al termine del procedimento;
- **“Revoca della qualificazione”**: il provvedimento di cancellazione adottato nei confronti di un Operatore economico già qualificato che comporta la perdita totale o parziale delle Qualificazioni e della conseguente possibilità di essere invitato a procedure competitive;
- **“Riduzione/innalzamento classe di interpello”**: la riduzione ovvero l’aumento della Classe d’interpello per le categorie a cui l’Operatore economico è già qualificato;
- **“Rinnovo della Qualificazione”**: nuova qualificazione per ulteriori 3 anni, alla scadenza del triennio di validità della precedente;
- **“Scheda Tecnica”**: il documento che individua, per ciascuna categoria di forniture/servizi/lavori, gli specifici requisiti relativi alla capacità tecnica, necessari per l’iscrizione alla categoria medesima;
- **“Sistema”**: il Sistema di Qualificazione dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori della Società;
- **“Sito”**: <https://www.acquisitionline.italferr.it>;

- **“Soggetto istante”**: il Legale rappresentante dell’Operatore Economico o il soggetto interessato alla qualificazione al Sistema, che abbia il potere di richiedere la qualificazione e di dichiarare fatti, dati ed informazioni relativi al soggetto che rappresenta sé medesimo impegnando l’impresa/ sé medesimo nei confronti della Società, ovvero il Procuratore al quale sia stata conferita apposita procura;
- **“Sospensione della Qualificazione”**: il provvedimento adottato nei confronti dell’Operatore economico Qualificato che comporta la temporanea impossibilità per l’Operatore di essere invitato alle procedure competitive, per alcune o per tutte le categorie.
- **“Sottosistema”**: i diversi settori merceologici che costituiscono il Sistema di Qualificazione e raggruppano una o più categorie;
- **“Trasferimento della qualificazione”**: subentro di altro Operatore Economico all’Operatore Economico qualificato, in conseguenza di un’operazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, ecc.) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione;
- **“Utente/i del Sistema Informatico”**: soggetto/i interessato/i all’iscrizione al Sistema di Qualificazione, nonché la Società, il Gestore del Sistema Informatico, eventuali altri soggetti a cui la Società medesima consente l’utilizzo del Sistema Informatico.

## Articolo 1 - Ambito, finalità e utilizzo

1. È istituito presso la Società il Sistema di Qualificazione dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
3. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito il Sistema di Qualificazione della Società. Esso si compone di alcuni allegati presenti alla voce “Informazioni e Regolamenti” nella sezione “Sistema di Qualificazione” del Portale Acquisti, che ne costituiscono parte integrante.
4. Il Sistema ha lo scopo di definire “Elenchi di fornitori qualificati” dotati di specifici requisiti d’ordine generale, tecnico e finanziario interessati a partecipare a procedure competitive o affidamenti diretti per forniture di beni, di prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori. I

- soggetti da invitare alle procedure di selezione o destinatari di affidamenti diretti vengono individuati, di norma, o salvo diverse previsioni normative, in ragione della loro iscrizione negli “Elenchi di fornitori qualificati”.
5. Gli Operatori Economici che risulteranno iscritti al Sistema di Qualificazione potranno essere considerati automaticamente qualificati anche per l'affidamento di appalti c.d. “estranei” ovvero non soggetti all'applicazione del Codice Appalti.
  6. Le procedure di affidamento saranno condotte dalla Società in nome e per conto proprio ovvero a favore delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento.
  7. La Società si riserva la facoltà di far utilizzare il Sistema anche ad altri Committenti/Enti Aggiudicatori, ovvero di avvalersi – a sua volta – di Sistemi di Qualificazione gestiti da altri Committenti/Enti Aggiudicatori interni e/o esterni al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.
  8. Il Sistema è articolato in più Categorie di forniture/servizi/lavori.
  9. L'Istanza di Qualificazione presentata dai soggetti interessati ha il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di conseguire l'iscrizione al Sistema di Qualificazione, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Società per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, fermo restando che il Sistema medesimo rappresenta per la Società uno strumento da utilizzare nell'attività propedeutica alle singole procedure di affidamento attinenti alle Categorie presenti nel Sistema.
  10. L'istanza di Qualificazione e il conseguente utilizzo del Portale Acquisti tramite l'Account da parte degli Utenti comportano l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei documenti ivi richiamati.
  11. Al fine di poter utilizzare il Sistema Informatico, gli Utenti interessati dovranno dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware espressamente richiamata nella Home Page del Portale Acquisti, nella sezione “Requisiti minimi hardware e Software”, nonché dei collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.
  12. Ai candidati sono garantite le necessarie informazioni sulle procedure di qualifica e sugli esiti delle stesse, nonché sull'esistenza del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy Anticorruzione, di cui devono essere rispettati i principi.



## Articolo 2 - Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione

1. Possono accedere al processo di qualificazione gli Operatori Economici stabiliti o con sedi produttive in Stati membri dell'Unione Europea oppure in Paesi riconosciuti in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi, e precisamente:
  - a) associazioni tra professionisti;
  - b) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
  - c) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane costituiti a norma di legge;
  - d) i consorzi stabili, anche in forma di società consortile, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
  - e) i consorzi ordinari.
2. Non è ammessa l'iscrizione al Sistema di Qualificazione da parte di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa (RTI). Diversamente, per le procedure di gara, il soggetto qualificato e invitato individualmente, avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di Operatori Economici riuniti, se previsto nella *lex specialis* di gara.
3. Non è ammessa la contemporanea qualificazione, per la stessa Categoria di forniture/servizi/lavori, di un soggetto che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria e dell'impresa ausiliaria stessa. Non è ammessa la qualificazione di un soggetto che si avvalga dei requisiti di un'impresa ausiliaria, nel caso in cui tali requisiti o parte di essi abbiano già consentito la qualificazione di un altro soggetto. L'avvalimento è consentito al solo soggetto istante e non anche all'impresa ausiliaria.
4. Inoltre, è consentito ad un soggetto presentare Istanza di Qualificazione, nell'ambito di una medesima Categoria, in forma individuale e contemporaneamente nella forma associata di un singolo Consorzio, fermo restando **il divieto della partecipazione contemporanea alla medesima procedura di gara.**
5. I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno soddisfare tutti i requisiti d'ordine generale, tecnici, professionali e finanziari di cui alle disposizioni previste nella *Scheda Requisiti Legali e di Integrità* e nelle Schede tecniche di categoria.

### Articolo 3 - Domanda di Iscrizione e Istanza di Qualificazione

1. Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata.
2. La documentazione necessaria per la qualificazione è gratuitamente consultabile e scaricabile dalla Home Page del Portale Acquisti, nella sezione “Sistema di Qualificazione”, alla voce “Informazioni e Regolamenti”.
3. I soggetti interessati possono inoltrare Istanza di Qualificazione al Sistema in ogni momento di durata dello stesso, presentando l'apposito modulo chiamato **Domanda di Iscrizione** disponibile sul Portale Acquisti.
4. La Domanda di Iscrizione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dai seguenti soggetti:
  - a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
  - b) da un legale rappresentante, ovvero da procuratore munito dei necessari poteri, se si tratta di società indicando gli estremi della relativa procura e integrando la Domanda di Iscrizione con una copia della stessa.
5. La Domanda di Iscrizione al Sistema deve essere predisposta esclusivamente in via telematica, attraverso l'accesso al Portale Acquisti, seguendo le modalità ivi indicate. L'Utente interessato alla registrazione al suddetto Portale dovrà fornire le proprie generalità, le informazioni personali e quelle relative all'Impresa richieste. Al termine riceverà, mediante messaggio di posta certificata, le credenziali di accesso all'Area Riservata del Sistema.
6. L'Utente, accedendo all'Area Riservata, dovrà selezionare le Categorie per le quali intende richiedere la qualificazione, seguendo le istruzioni presenti nella Home Page del Portale Acquisti nella sezione *Istruzioni - Istruzioni per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione*.
7. L'**Istanza di Qualificazione** consta dei seguenti elementi:
  - a) Domanda di Iscrizione con la quale si richiede la qualificazione;
  - b) Attestazione di versamento del contributo (ove previsto nella Scheda Tecnica di categoria);
  - c) Documenti richiamati nelle rispettive Schede Tecniche di categoria.Tutti i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b), dichiarati conformi all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere sottoscritti con **firma digitale** e inseriti sul Portale Acquisti a cura dell'Utente.
8. Qualora sia redatta in una lingua diversa dall'**italiano**, l'Istanza di Qualificazione (ed ogni altro documento prodotto dall'istante) deve essere accompagnata da una traduzione giurata

in lingua italiana, la cui conformità al testo originale sia certificata da parte di un traduttore giurato o un'autorità consolare o diplomatica italiana del Paese in cui l'istanza, le dichiarazioni e i documenti a corredo sono stati redatti.

9. L'Utente che intenda avvalersi di requisiti di un'impresa ausiliaria deve allegare all'Istanza di Qualificazione la documentazione prevista per l'avvalimento.
10. L'Utente interessato all'iscrizione garantisce l'esattezza e la veridicità di tutte le dichiarazioni presentate.
11. L'Operatore Economico prende atto che l'iscrizione viene effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
12. L'Operatore Economico elegge domicilio presso la Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l'invio e la ricezione di ogni comunicazione, richiesta ed invito relativi al Sistema di Qualificazione. Per gli operatori esteri è ammessa la e-mail semplice, non PEC. Gli Operatori Economici aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il soggetto richiedente l'iscrizione, al fine della ricezione delle comunicazioni relative all'iscrizione. In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'operatore richiedente l'iscrizione (impresa ausiliata) nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.
13. In particolare, tutte le comunicazioni, relative al Sistema di Qualificazione, si considerano validamente effettuate alla Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o e-mail per gli operatori esteri, come sopra specificato. Anche l'Operatore Economico, da parte sua, effettua tutte le comunicazioni avvalendosi esclusivamente della suddetta Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o e-mail semplice.
14. In ogni caso, tutte le già menzionate comunicazioni dovranno essere eseguite a norma del successivo art. 16 (Trattamento dei dati personali).

#### **Articolo 4 - Classi d'interpello**

1. A fronte del positivo esito dell'Istanza di qualificazione, viene attribuita al soggetto la classe d'interpello per ogni Categoria di forniture/servizi/lavori per la quale è stata richiesta la qualificazione.
2. I soggetti qualificati possono ricevere affidamenti fino a saturazione della classe di interpello.
3. La C.I. è determinata sulla base dei criteri riportati sulla Scheda Classi di Interpello/Schede Tecniche.

4. Gli importi delle singole classi d'interpello sono riportati nelle relative Schede Tecniche di categoria.
5. In ogni caso, i soggetti qualificati non possono ricevere ulteriori affidamenti qualora nell'anno abbiano superato il limite definito dalla C.I. Le Società del Gruppo FS hanno comunque la facoltà di affidare contratti all' Operatore economico oltre la classe di interpello assegnata, previa verifica della saturazione della capacità produttiva dell'Operatore economico sulla base delle prestazioni effettivamente richieste. La motivazione dovrà essere debitamente tracciata.

## Articolo 5 - Requisiti per la qualificazione

1. I requisiti di qualificazione sono presenti:
  - nella *Scheda Requisiti Legali e di integrità*;
  - nella *Scheda Requisiti di affidabilità economico-finanziaria*;
  - nelle Schede dei requisiti Economici e Tecnici di categoria;
  - nel questionario di sostenibilità.

### 2. **Grandi imprese e leader di mercato**

L'impresa riconosciuta come leader di mercato nel suo settore può essere qualificata senza essere sottoposta all'iter qualificativo e senza il pagamento del contributo spese di cui al successivo art. 11. L'impresa viene riconosciuta come leader di mercato nel suo settore solo se:

- è quotata in borsa o controllata dallo Stato;
- ha un fatturato di almeno 1 miliardo di Euro secondo l'ultimo bilancio (o documento equivalente) approvato ed ha degli indicatori finanziari green all'interno del database Orbis;
- è riconosciuta come leader di settore da terze parti (osservatori di mercato);
- ha una buona performance e/o un vendor rating positivo qualora abbia già lavorato con il Gruppo FS Italiane;
- è dotata di report pubblici sulla sostenibilità Truecost (Orbis);
- non ci sono evidenze reputazionali negative in database nazionali ed internazionali per alcuna delle aziende del Gruppo e per alcuno dei suoi top manager;
- la qualificazione dell'impresa non comporta un rischio ambientale e/o reputazionale.

## Articolo 6 - Esiti dell'Istanza di Qualificazione e Commissione di qualificazione

1. Il Procedimento di Qualificazione può avere una durata massima di **6 mesi**, che decorrono dalla data in cui l'Istanza di Qualificazione è pervenuta sul Sistema Informatico, **completa** di tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti dal presente Regolamento, sebbene non ancora verificati nel merito, con la specifica indicazione della/le Categoria/e di forniture/servizi/lavori per cui il soggetto chiede di essere qualificato.
2. **Richiesta di Integrazione Documentale.**  
Nell'ipotesi in cui la **documentazione** presentata a corredo dell'Istanza e analizzata nel merito necessiti di chiarimenti/integrazioni, la Società richiede al soggetto istante, tramite il sistema di messaggistica del Portale Acquisti, di precisarne i relativi contenuti e/o d'**integrare le dichiarazioni** rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni. In caso di richieste di integrazione documentale **i termini vengono interrotti**, per riprendere a decorrere in conformità con quanto indicato al comma 1, dal giorno della ricezione da parte della Società dei documenti integrativi, completi e corretti.
3. Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, i soggetti istanti segnalino **una o più variazioni dei requisiti d'idoneità**, ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, rileva il termine in cui è pervenuta la nuova documentazione completa.
4. Ai fini della qualificazione al Sistema, la Società si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai soggetti istanti.
5. I provvedimenti relativi alla qualificazione, incluse eventuali variazioni alle qualificazioni già in essere, sono approvati dalla **Commissione** su proposta del Responsabile della Qualificazione e in seguito sottoposti alla verifica e al nulla osta del **Comitato**. La Commissione approva i requisiti di qualificazione, delibera sullo stato di qualificazione dell'Operatore Economico e sulla relativa Classe d'interpello; il **Comitato** rilascia il nulla osta a procedere per l'adozione dei relativi provvedimenti approvati dalla Commissione.
6. **Modalità di comunicazione degli esiti.**  
L'esito del Procedimento di Qualificazione viene comunicato ai soggetti istanti entro 15 giorni lavorativi dalla data della decisione, mediante apposito provvedimento del Responsabile della Qualificazione, inserendo quest'ultimo all'interno della sezione dedicata del Portale Acquisti.

## Articolo 7 - Validità della Qualificazione, Riduzione della C.I., Innalzamento della C.I., Sospensione e Revoca della Qualificazione

1. La validità della qualificazione è pari a **36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito positivo della qualificazione stessa o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino a sussistere i requisiti e le condizioni per il suo mantenimento. Tale validità non verrà interrotta da eventuali variazioni di stato che dovessero intervenire (sospensioni o qualificazioni poste nuovamente in valutazione).
2. Nel periodo di validità dell'iscrizione, la Società ha la facoltà di procedere alla **Riduzione della C.I.**, all'**Innalzamento della C.I.**, alla **Sospensione** e alla **Revoca** della Qualificazione, qualora si verificano una o più tra le condizioni di cui ai successivi commi.
3. La **Riduzione della C.I.** è disposta dalla Società qualora sia stato accertato che il soggetto abbia avuto delle variazioni che comportino **un peggioramento dei requisiti**.
4. Il provvedimento con il quale è disposta la riduzione della C.I. è comunicato all'Operatore economico entro massimo 15 giorni dalla data di adozione dello stesso, indicando le motivazioni che l'hanno determinata.
5. L'Operatore qualificato può chiedere l'**Innalzamento della C.I.** presentando apposita istanza. In tal caso, il soggetto istante deve inserire a Sistema tutta la documentazione che concorre all'individuazione del nuovo limite delle prestazioni, comprovando il possesso dei relativi requisiti.
6. Il provvedimento con il quale è disposto l'innalzamento della C.I. è comunicato all'Operatore economico entro massimo 15 giorni dalla data di adozione dello stesso.
7. **La Sospensione della Qualificazione** è disposta dalla Società qualora sia stato accertato che il soggetto:
  - a. **non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti minimi;**
  - b. abbia avuto **una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Società** (ad esempio, nell'esecuzione di contratti in essere, gravi ritardi, gravi inadempimenti o esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese);
  - c. non si renda disponibile, nei tempi indicati dalla Società, all'invio della documentazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche periodiche e/o a campione, nonché all'esecuzione delle visite ispettive;

- d. abbia **omesso** ovvero **ritardato la segnalazione di variazioni rilevanti** e/o abbia **omesso** ovvero **ritardato l'invio dei documenti** per il **monitoraggio annuale** della qualificazione;
  - e. sia destinatario di una **comunicazione o informazione antimafia a carattere interdittivo**.
8. La sospensione ha durata fino alla dimostrazione della risoluzione delle cause che l'hanno determinata. Trascorsi **6 mesi** dalla data della sospensione, senza che sia stata dimostrata la cessazione o la risoluzione delle cause alla base del provvedimento, la Società procederà alla Revoca della qualificazione.
  9. **Per tutta la durata della sospensione è preclusa la presentazione dell'Istanza di Rinnovo della Qualificazione**, ovvero di **una nuova istanza di iscrizione**. Resta inteso che il soggetto, nei cui confronti sia stato disposto un atto di Sospensione, non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali la Società si avvalga del Sistema di Qualificazione o acquisire commesse in affidamento diretto.
  10. **La Revoca della Qualificazione** è disposta dalla Società qualora sia accertato che il soggetto:
    - a. abbia reso **false dichiarazioni o falsa documentazione** in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento;
    - b. **abbia ceduto a terzi l'attività** o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, abbia cessato o sospeso le attività;
    - c. **abbia ceduto a terzi un contratto**, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale **senza preventiva autorizzazione della Società**;
    - d. **incorra**, nell'arco dei **3 anni** di validità della qualificazione, nella **seconda sospensione** della propria qualificazione;
    - e. sia incorso nella sospensione della propria qualificazione e il periodo di **sospensione abbia superato la durata di 6 mesi**, a decorrere dalla data del relativo provvedimento.
  11. L'Operatore Economico, nei cui confronti sia stata disposta la Revoca della qualificazione può presentare, ai fini dell'eventuale Revoca da parte della Società di detto atto, **apposita istanza** con la quale dichiara la cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato.
  12. In caso di Revoca dal Sistema di qualificazione, l'Operatore Economico non potrà richiedere una nuova qualifica **prima di 1 anno** dalla data del provvedimento di Revoca. Il relativo procedimento potrà essere avviato solo dopo che l'Operatore Economico abbia dimostrato

alla Società, e quest'ultima abbia verificato, il venir meno delle condizioni che avevano determinato la Revoca della qualificazione.

13. Resta inteso che il soggetto, nei cui confronti sia stato disposto un atto di Revoca, non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali la Società si avvalga del Sistema di Qualificazione o acquisire commesse in affidamento diretto.
14. In caso di Sospensione della qualificazione o Revoca dal Sistema di qualificazione per mancanza di requisiti legali/di integrità, il provvedimento disposto si applica a tutte le categorie merceologiche.
15. Il provvedimento è comunicato all'Operatore economico entro massimo 15 giorni dalla data di adozione dello stesso con indicazione delle motivazioni che lo hanno determinato.
16. Qualora la Sospensione e la Revoca della qualificazione vengano disposte nei confronti di **impresa aggiudicataria di un appalto** rientrante nella C.I. e/o categoria di specializzazione oggetto del provvedimento, la Società si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la non aggiudicazione di gare in corso, la Revoca dell'aggiudicazione, la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno.
17. **Il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici** di volta in volta richiesti può costituire, a seconda della gravità della circostanza rilevata, **causa di Sospensione o Revoca** dal Sistema di Qualificazione, oltre che causa di risarcimento dei danni eventualmente provocati.

## Articolo 8 - Segnalazione delle variazioni, richiesta di modifica e Monitoraggio della Qualificazione

1. I Soggetti qualificati devono trasmettere attraverso l'apposita sezione del Portale Acquisti, per ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata la qualificazione, una dichiarazione attestante la permanenza di tutti i requisiti di qualificazione.
2. I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono **comunicare alla Società tutte le variazioni rilevanti ai fini della qualificazione** – relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia ai loro requisiti – che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione o durante il procedimento di qualifica. Tale obbligo si estende anche alle variazioni della medesima natura, che riguardino le imprese ausiliarie dei cui requisiti i soggetti qualificati si siano avvalsi.
3. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata **entro il termine di 30 giorni** dalla data in cui dette variazioni si sono verificate.



4. Le variazioni devono essere comunicate e corredate dai documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare o valutare la qualificazione.
5. Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.
6. La durata della qualificazione rimane comunque invariata e fissata in 3 anni dalla data del provvedimento di qualifica, anche se incorrono delle variazioni.
7. **Monitoraggio della qualificazione.** Il Responsabile della Qualificazione al fine di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti di qualifica degli Operatori Economici nel periodo di qualificazione:
  - monitora costantemente i requisiti legali/di integrità attraverso dati e informazioni disponibili in database esterni o ricevuti dalle funzioni di Security interne;
  - verifica costantemente i requisiti economico-finanziari attraverso i dati e le informazioni disponibili su banche dati esterne;
  - richiede ad eventuali Operatori Economici l'aggiornamento della documentazione;
  - una volta l'anno, su specifica richiesta dell'Operatore Economico, aggiorna la C.I.

In generale, la Società si riserva la facoltà di effettuare la **sorveglianza** sul possesso/permanenza dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi tramite verifiche periodiche a campione o in caso di ragionevole dubbio. Le verifiche verranno attivate anche in caso di segnalazioni di eventi avversi in fase di selezione degli Operatori Economici e nell'esecuzione dei relativi contratti, in caso di variazioni societarie o sulla base delle informazioni desumibili da banche dati o piattaforme terze. In tal senso la Società si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, all'Operatore Economico qualificato di produrre ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati. La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti al Sistema di Qualificazione, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità tecnica, finanziaria ed amministrativa.
8. In caso di variazione dei requisiti di qualificazione, il Responsabile della Qualificazione redige una relazione affinché la Commissione possa valutare e definire qualsiasi azione riguardante lo stato di qualificazione dell'Operatore Economico (es. sospensione, modifica della C.I., ecc.), fermo restando il nulla osta da parte del Comitato.
9. I dati degli Operatori Economici sono soggetti a continuo monitoraggio e aggiornamento conseguentemente a operazioni aziendali di carattere straordinario. In caso di operazioni societarie straordinarie (es. fusioni) o di significativi cambiamenti organizzativi il

Responsabile della Qualificazione verifica la sussistenza di tutti i requisiti e sottopone l'aggiornamento all'approvazione della Commissione, fermo restando il nulla osta da parte del Comitato.

10. Il trasferimento/revisione della qualifica non pregiudica la data di scadenza originaria, che rimane invariata.
11. Nel corso del triennio di validità della qualificazione e ai fini del monitoraggio, la Società potrà comunque procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo al soggetto qualificato anche mediante **visite ispettive e/o richieste documentali**.

### Articolo 9 - Rinnovo, Estensione della Qualificazione

1. I soggetti qualificati possono presentare istanza per il **Rinnovo triennale della Qualificazione**. A tal fine, devono trasmettere **almeno 6 mesi prima** della data di scadenza del triennio di validità della Qualificazione, apposita istanza corredata dell'intera documentazione adeguatamente aggiornata. Ai fini del Rinnovo, si applicano le medesime disposizioni che disciplinano la Qualificazione al Sistema.
2. La Società comunica al soggetto l'esito del Procedimento di Rinnovo a mezzo Portale Acquisti.
3. L'Operatore qualificato può chiedere l'**Estensione della Qualificazione** ad altra/e Categoria/e. In tal caso, il soggetto istante deve presentare apposita istanza allegando tutta la documentazione necessaria per l'estensione. La Qualificazione relativa alla Categoria per la quale si richiede l'estensione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento.

### Articolo 10 - Trasferimento della qualificazione

1. Nel caso in cui ad un Operatore Economico qualificato subentri altro Operatore Economico in conseguenza di un'operazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, ecc.) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo Operatore Economico.
2. A tal fine, deve essere presentata dall'Operatore Economico interessato **richiesta di trasferimento** unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, nei relativi allegati e nelle Schede tecniche di categoria, allegando copia dell'atto con cui è stata effettuata l'operazione societaria.

3. Laddove, ad avviso della Società, l'operazione societaria intervenuta non comporti una variazione dei requisiti, il trasferimento della Qualificazione verrà accordato automaticamente senza soluzione di continuità, restando invariata la data di scadenza prevista per la Qualificazione originaria.
4. Nel caso in cui, invece, i requisiti siano variati a seguito dell'operazione societaria intervenuta, l'eventuale trasferimento della Qualificazione, alle nuove condizioni, è disposto, previa verifica della Commissione, e nulla osta del Comitato con decorrenza dalla data di delibera dello stesso.

### Articolo 11 - Contributo di qualificazione

L'avvio da parte della Società del Procedimento di Qualificazione, ovvero di Rinnovo triennale di una Qualificazione già esistente, è in ogni caso **subordinato alla ricezione di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento** da parte del soggetto istante dell'importo indicato sulle singole schede tecniche di categoria, a titolo di **rimborso delle spese tecnico-amministrative**.

Il contributo di qualificazione **ha validità triennale** e deve essere versato per ciascuna Categoria a cui l'Operatore Economico intende essere iscritto.

Potrà essere richiesta l'integrazione del contributo di qualificazione qualora risulti necessario procedere con le visite ispettive.

Il pagamento del rimborso delle spese tecnico-amministrative dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'allegato "Scheda Contributo di Qualificazione".

### Articolo 12 - Condizioni di utilizzo del Sistema Informatico e regole di condotta

1. L'inoltro dell'Istanza di Qualificazione comporta l'accettazione puntuale da parte dell'Operatore Economico di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento e sue successive modifiche, nonché, comunque, di quanto portato a conoscenza dell'Operatore Economico mediante il Sito e sulla Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dello stesso.
2. Resta inteso che la Società potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze dandone comunicazione sul Portale Acquisti.

3. È esclusivo onere dell'Operatore Economico il controllo costante del Sito e della Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del medesimo e, quindi, la conoscenza di termini, condizioni ed avvertenze suindicati.
4. Gli Operatori Economici sono tenuti ad utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento e, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale. Il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici può costituire, a seconda della gravità della circostanza rilevata, causa di sospensione o revoca della qualificazione, oltre che causa di risarcimento dei danni eventualmente provocati.
5. Gli Operatori Economici si obbligano, altresì, ad attuare tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative del corretto funzionamento delle attività istituzionali della Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsità in atti, la turbativa d'asta, gli accordi di cartello.
6. Per la determinazione del tempo nella tenuta del Sistema di Qualificazione, ivi incluse le comunicazioni, nonché per tutte le procedure per le quali sarà utilizzato il Sistema, è adottato e farà fede il CET (Central European Time) tempo medio dell'Europa centrale, che è l'ora del primo fuso orario, quello immediatamente ad est del fuso orario zero, in anticipo di 1 ora sul tempo UTC (UTC +01:00), dove per UTC deve intendersi il tempo universale coordinato (detto anche Tempo Medio di Greenwich (GMT), misura ufficiale del tempo nel mondo, indipendente dai fusi orari).

### **Articolo 13 - Pubblicità**

1. L'avviso sull'istituzione ed esistenza del Sistema di Qualificazione e dei relativi Sottosistemi, redatto in lingua italiana, viene reso noto mediante avvisi trasmessi all'Unione Europea e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito della Società.
2. La Società si riserva la facoltà di ricorrere a forme di pubblicità ulteriori per rendere nota l'esistenza del Sistema.
3. La Società si riserva, inoltre, dandone avviso nei modi suindicati, di:
  - aggiornare il Regolamento, ivi compresi i relativi allegati (anche introducendo modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al Sistema);

- porre fine in ogni momento, ad uno o più Sottosistemi o ad una o più categorie o al Sistema;
- integrare o modificare uno o più Sottosistemi o una o più categorie.

### Articolo 14 - Cancellazione volontaria

L'Operatore Economico può cancellarsi in ogni momento dal Sistema di Qualificazione, fermi restando gli obblighi già assunti, comunicando alla Società la propria intenzione.

### Articolo 15 - Garanzie e manleva

1. Gli Operatori Economici si impegnano a **manlevare ed a tenere indenne la Società**, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa Società, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni del Regolamento vigente.
2. In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema, la Società si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
3. La Società è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici alla Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o e-mail per gli Operatori esteri indicata nell'Istanza di Qualificazione.

### Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

1. Italferr S.p.A. tratta i dati personali acquisiti direttamente dall'interessato e/o indirettamente dall'Operatore Economico, ai fini della registrazione al Portale Acquisti, del processo di qualificazione del Fornitore per l'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi dei Fornitori, nonché per l'espletamento delle procedure di gara ed affidamento, ivi incluse le attività di verifica pre-stipula. L'informativa completa è disponibile sul Portale Acquisti e costituisce parte integrante del presente documento.
2. Con l'inoltro dell'Istanza di Qualificazione, il soggetto istante dà l'autorizzazione al trattamento dei propri dati per le già menzionate finalità.

## Articolo 17 - Foro Competente

Ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

## Articolo 18 - Responsabilità

1. Con l'utilizzo dell'Account e/o della Casella di Posta Elettronica Certificata, rilasciati all'Utente ai fini dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, tutte le manifestazioni di volontà e le azioni poste in essere tramite il Sistema di Qualificazione, **sono imputate incontestabilmente all'Utente/Operatore Economico** stesso.
2. L'Operatore Economico prende atto ed accetta che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo del rispetto del Regolamento vigente da parte del Gestore del Sistema Informatico stesso, né dalla Società, ed il medesimo Operatore Economico è, pertanto, responsabile in via esclusiva in caso di violazione del suddetto Regolamento e per qualunque genere di illecito.
3. Gli Operatori Economici sono consapevoli che **la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci** comportano, oltre che la Revoca dal Sistema di Qualificazione, l'applicazione di sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, la Società ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico.

## Articolo 19 - Normativa applicabile

Il presente Regolamento, anche per quanto in esso non espressamente disciplinato, verrà attuato e applicato in conformità con qualsiasi legge e/o disposizione rilevante, che comunque prevalgano sulle disposizioni contenute nel presente documento.

In ogni caso, la Società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità del Sistema, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario e nazionale. In tal caso le modifiche apportate saranno pubblicate.



Il presente documento aggiorna e sostituisce la PPA 0001433 del 7 gennaio 2016 “*Sistema di Qualificazione dei Prestatori di servizi di supporto ai Gruppi di progettazione Italferr S.p.A.*”.